

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all' Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) o direttamente al link <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica>.

Istituto competente alla Vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
Informazioni generali sull'intermediario: (l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

Dati dell'intermediario che entra in contatto con il contraente				
Cognome e Nome	Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI)			
	Numero	Data	Qualifica	
Polidori Giampaolo	A000174165	27/04/2007	Agente	
Polidori Eleonora	E000478618	24/01/2014	Collaboratore	
Valeri Pierluigi	E000103785	05/03/2007	Collaboratore	
Salzano Cristian	E000253694	18/04/2008	Dipendente che opera all'esterno dei locali	
Mariani Roberto	E000516663	10/04/2015	Collaboratore	
Cirulli Damiano	E000110960	08/05/2009	Collaboratore	
Di Romualdo Renata	E000108898	05/03/2007	Collaboratore	
Sabelli Silvio	E000081203	19/02/2007	Collaboratore	
Marsili Andrea	Non Iscritto		Dipendente che opera all'interno dei locali	
La Montagna Ilaria	Non Iscritto		Dipendente che opera all'interno dei locali	

INTERMEDIARIO PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA':

Ragione sociale: Gruppo Polidori Srl
Iscrizione RUI: A000194584 del 5 settembre 2007
Sede legale: Via Sebino, 32 – 00199 Roma
Sito internet: www.gruppopolidori.com

Telefono: 06/8540522 – 06/8540406 – 06/8541370
Indirizzo e-mail: info@gruppopolidori.com
PEC: gruppo.polidori@pec.it

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Vi comunichiamo di aver messo a disposizione nei locali di GRUPPO POLIDORI o in alternativa pubblicato sul proprio sito internet www.gruppopolidori.com i seguenti elenchi:

- elenco delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, oltre che sulla base di mandato diretto, anche sulla base di una collaborazione orizzontale di lettere di incarico;
- elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Considerato che il contraente, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub 1, per agevolare quest'ultimo è stato riportato lo stesso elenco anche nel presente Documento.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

GRUPPO POLIDORI non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario all'indirizzo Via Sebino 32 – 00199 Roma o alla mail info@gruppopolidori.com o alla pec gruppo.polidori@pec.it o all'impresa proponente come indicato nei riferimenti presenti nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4 BIS

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

COGNOME E NOME: POLIDORI GIAMPAOLO
NUMERO DI ISCRIZIONE RUI IVASS: A000174165 del 27 aprile 2007

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

- a. GRUPPO POLIDORI SRL agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazione:

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
SARA VITA S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione

- b. L'attività di distribuzione può essere svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:

ROYAL INTERMEDIARIA ASSICURAZIONI S.R.L.	Rapporto di collaborazione orizzontale	A000460466
--	--	------------

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

GIAMPAOLO POLIDORI, per conto di GRUPPO POLIDORI SRL:

- a. fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice;
b. non distribuisce in modo esclusivo i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
c. non distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;

Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un prodotto d'investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

GIAMPAOLO POLIDORI per conto di GRUPPO POLIDORI SRL illustra in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

GIAMPAOLO POLIDORI, per conto di GRUPPO POLIDORI SRL indica le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

L'informativa viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

La natura del compenso:

Onorario corrisposto direttamente dal cliente si no
Commissione inclusa nel premio assicurativo si no
Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata si no

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente indicare l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo.

Indicare l'eventuale importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza:

L'informativa sugli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice.

Si precisa che, nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a.
 I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

oppure

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro

b.

le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

COGNOME E NOME DELL'INTERMEDIARIO: POLIDORI GIAMPAOLO
NUMERO DI ISCRIZIONE RUI IVASS: A000174165 del 27 aprile 2007

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - informazioni sul modello di distribuzione

- a. GRUPPO POLIDORI SRL agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazione :

Impresa di assicurazione	Tipologia di rapporto
ALLIANZ S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
ZURICH INSURANCE PLC	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
ALLIANZ DIRECT S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
TUA ASSICURAZIONI S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
SARA VITA S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione

- b. L'attività di distribuzione può essere svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:

Cognome e Nome / Denominazione sociale	Tipologia di rapporto	Numero Iscrizione
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA	Rapporto di collaborazione orizzontale	UE00010496
ROYAL INTERMEDIARIA ASSICURAZIONI S.R.L.	Rapporto di collaborazione orizzontale	A000460466

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

GIAMPAOLO POLIDORI, per conto di GRUPPO POLIDORI:

- non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;
- non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- non distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

La natura del compenso:

Onorario corrisposto direttamente dal cliente sì no

Commissione inclusa nel premio assicurativo sì no

Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata sì no

La misura delle provvigioni percepite nel ramo RCA è esplicitata nel foglio qui allegato; il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice:

Impresa	Settore di Tariffa		
	Autovetture	Autocarri	Motocicli e Ciclomotori
TUA ASSICURAZIONI	11% (fino a classe CU14) 6% (dalle classe CU 15)	8%	8%
GENIALLOYD	13%	13% (fino a 35 q.li)	13%
ALLIANZ	10%	10% (conto proprio) 8% (conto terzi)	8%
ZURICH LTD	10%	7%	8%
ZURICH PLC	10%	8%	10%
SARA ASSICURAZIONI	10%	10% 9,50% (oltre 40 q.li)	10%

* I livelli provvigionali percepiti sono applicati al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi comunque denominati.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa relativa alle remunerazioni è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

a.

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

L'intermediario ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi con un minimo di 19.510 euro

b.

le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

DATI DELL'INTERMEDIARIO:

COGNOME E NOME: Polidori Giampaolo
NUMERO DI ISCRIZIONE RUI IVASS: A000174165 del 27 aprile 2007
Attività di distribuzione del contratto svolta per conto di:
Denominazione Sociale: Gruppo Polidori S.r.l.
Numero di Iscrizione RUI IVASS: A000194584 del 5 settembre 2007

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.